Comune di Taormina

Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COMUNALE

N. 04 del reg. **Data 26.01.2024**	**OGGETTO: Modifica Regolamento di Regolarità Tributaria approvato con Deliberazione di C.C. n. 45 del 31.07.2023**

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventisei**, del mese di **gennaio**, alle ore **11:10** e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente del Consiglio Comunale.
Il Presidente del Consiglio invita il Vice Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti.
Eseguito l'appello nominale, risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
BAMBARA Carmelina	X		GULLOTTA Antonella	X	
BROCATO Salvatore	X		GULLOTTA Antonino	X	
CAPPELLO Elisa	X		CAMPISI Gaetano	X	
COMPOSTO Giuseppe	X		CARPITA Andrea	X	
COPPOLINO Salvatore	X		GABERSCEK Lucia	X	
MANULI Luca	X		GULLOTTA Francesca		X
ESPOSITO Lucia	X		SABATO Maria Rita	X	
GIARDINA Claudio	X		PASSALACQUA Marcello	X	

Assegnati	n. 16	Presenti	n. 15
In carica	n. 16	Assenti	n. 1

Presiede il Sig. Giuseppe Composto, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**.
Partecipa alla seduta il **Vice Segretario Generale**, Dott.ssa Angela La Torre
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

Il Presidente dichiara aperto il dibattito sul punto.
Interviene il Vice Sindaco che espone l'argomento enunciando le modifiche apportate agli articoli del regolamento di regolarità tributaria. Continua leggendo l'art. 7 bis che si aggiunge all'art. 7.
Interviene Carpita dichiarando di essere favorevole. Prende la parola Sterrantino che legge l'emendamento che modifica l'art.7 bis come suggerito dal collegio dei revisori nel parere allegato alla proposta oggetto di discussione.
La consigliere Gullotta legge l'emendamento.
Non si registrano altri interventi, pertanto il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, per come emendata;
Presenti n. 15.
Assente n. 1 (Gullotta Francesca).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui in oggetto, così come emendata;
Uditi gli interventi che precedono;
Visto lo Statuto Comunale;

ad unanimità di voti, espressi dai Consiglieri Comunali presenti per alzata di mano,

DELIBERA

1) Approvare la proposta di deliberazione di cui in oggetto, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante.

Interviene Passalacqua, il quale chiede che vengano illustrate le motivazioni per le quali non vengono concordati anche con i consiglieri di minoranza le date dei consigli e perché non legge le richieste di chiarimenti proposte dalla minoranza.
Il presidente chiede a Passalacqua su quali articoli del regolamento chiede chiarimenti. Passalacqua chiede una maggiora attenzione ai rapporti con la minoranza. Replica il presidente che si ritiene elastico evidenziando intanto che la richiesta presentata non è stata firmata e che si deve attenere a quanto disciplinato dal regolamento, infatti pretende che tutti gli atti debbano essere completi con tutti i pareri e firmati dagli assessori. Chiede alla minoranza che vengano firmati gli atti presentati. Il presidente aggiunge che pretende precisione da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Interviene Carpita che espone le proprie considerazioni. Gaberscek dichiara che trattasi di un documento informale e apprezza il modus operandi del Presidente consapevole che non è un ruolo semplice, che invita talvolta a superare i formalismi. Replica il Presidente, ricordando che il 9 dicembre ha lasciato molto spazio al dibattito. Passalacqua replica su quanto esposto nella seduta del suo insediamento.

Il presidente chiude il consiglio Comunale alle ore 13,47, rinviando la trattazione sulla questione della chiusura del reparto di cardiochirurgia infantile dell'Ospedale per il 5 febbraio alle ore 16.00.

Proposta di deliberazione di: Consiglio Comunale
Area Proponente: Area Economico - Finanziaria
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela La Torre
Proponente: Il Vice Sindaco – Dott. Giuseppe Sterrantino

Oggetto: Modifica Regolamento di regolarità tributaria approvato con deliberazione di C.C. n°45 del 31.07.2023.

RICHIAMATI:

- la deliberazione di C.C. n. 66 del 22/07/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Taormina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 e ss. del D. Lgs. 267/2000, in ottemperanza ad un obbligo di legge, nonché alle disposizioni impartite dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia, con deliberazione n°88/2021/PRSP, di non approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- il Decreto del Ministero dell'Interno n°0206673 del 28 dicembre 2022 di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2021 – 2023 contenente le prescrizioni, parte integranti dello stesso, alle quali l'Ente deve attenersi, per tutta la durata del dissesto, per assicurare la stabilità della gestione finanziaria e garantire gli equilibri economico – finanziari, ritenuti necessari ai fini del risanamento.

- la deliberazione di GM n. 233 del 18.07.2023 *avente ad oggetto: "Articoli 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Atto di indirizzo propedeutico al "Salva Taormina"* con la quale sono state assegnati ai Responsabili di Area precise disposizioni di carattere gestionali di adeguamento/incremento tariffario, finalizzati al controllo e alla salvaguardia degli equilibri del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, con riferimento a tutti i servizi gestiti dal Comune di Taormina e dall'Azienda Speciale Municipalizzata;

RILEVATO che:

- la gestione delle entrate comunali ha assunto una importanza strategica considerata l'evoluzione della finanza locale indirizzata verso il federalismo. A fronte di trasferimenti statali decrescenti il gettito delle entrate locali rappresenta oggi la parte più rilevante dei bilanci degli enti locali finalizzata alla copertura delle spese per far fronte alle esigenze dei cittadini;
- in un contesto complesso e in continua evoluzione, il rapporto tra ente locale e contribuente risente di una sperequazione derivante dalla evasione fiscale che ha un peso sui cittadini onesti;

- occorre affermare il principio secondo il quale l'eliminazione dell'evasione tributaria consente di migliorare qualità e quantità dei servizi locali;

- occorre caratterizzare gli strumenti per individuare le azioni poste in essere dall'ente locale al fine di giungere al rilascio della certificazione di regolarità contributiva locale con l'approvazione del regolamento specifico;

CONSIDERATO altresì:

- CHE il Comune di Taormina si conforma ai principi dello statuto dei Diritti del contribuente con particolare riferimento a quelli sulla trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza, e tutoraggio del contribuente medesimo;

- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che offre la normativa quali la riscossione coattiva tramite ruolo, riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento ma anche con strumenti ordinari giudiziari e che nel caso della riscossione tramite ingiunzione di pagamento, effettuata anche dall'Ente o tramite i soggetti iscritti all'albo dei soggetti abilitati;

RITENUTO che ai fini della riscossione gli uffici improntano le attività ai principi sopraenunciati in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia ed equità fiscale;

DARE ATTO che tutte le entrate comunali, tributari e patrimoniali se non riscosse nei termini ordinari previsti dalle rispettive procedure di competenza devono essere oggetto di ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva al fine di assicurare il gettito atteso nelle previsioni di bilancio necessario ad assicurare lo svolgimento dei servizi generali dell'Ente.

RITENUTO necessario, per una maggiore chiarezza procedurale ed efficacia dell'azione amministrativa, procedere alla modifica del Regolamento di regolarità tributaria approvato con deliberazione di C.C. n°45 del 31.07.2023;

VISTI:

- Il D.Lgs n°267/2000;
- Il D.Lgs n°165 del 30.03.2001;
- La Legge n°160 del 27.12.2019;
- La Legge n°58 del 28.06.2019;
- Il Regolamento delle entrate comunali approvato con deliberazione di C.C. n°13 del 07.07.2020, modificato con deliberazione di C.C. n°46 del 31.07.2023;
- L'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Lo Statuto comunale.

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1) **DI PRENDERE ATTO** delle premesse che qui si intendono integralmente riportate;

2) **DI PRENDERE ATTO** della necessità, per una maggiore chiarezza procedurale ed efficacia dell'azione amministrativa, di procedere alla modifica del Regolamento di regolarità tributaria approvato con deliberazione di C.C. n°45 del 31.07.2023, per una puntuale e completa attuazione ai sensi di legge;

3) **DI APPROVARE** le modifiche apportate agli artt. 2, 3, 4 e 7, del presente Regolamento di regolarità tributaria che, in allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) **DI DARE ATTO** che il predetto regolamento non ha effetti diretti sul bilancio ma effetti indiretti in considerazione delle azioni che consentiranno una maggiore incisività sul recupero dell'evasione tributaria, migliorando la capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente;

4) **DI NOTIFICARE** la presente deliberazione a tutti i Responsabili di Area per i conseguenziali adempimenti gestionali di rispettiva competenza, affinché diano immediata e completa attuazione alle disposizioni ivi contenute;

5) **DI PUBBLICARE**, nelle forme di legge, il presente provvedimento all'Albo Pretorio online sul sito internet istituzionale del Comune di Taormina.

Taormina, 17.01.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Angela La Torre

Il Vice Sindaco
Dott. Giuseppe Sterrantino

COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Oggetto: Modifica Regolamento di regolarità tributaria approvato con deliberazione di C.C. n°45 del 31.07.2023

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

☒ **Parere FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

☐ **Parere NON FAVOREVOLE** per le motivazioni allegate

Taormina lì 17-1-2024

COMUNE DI TAORMINA * Città Metropolitana di Messina *

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dott.ssa Angela La Torre

==========

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

☒ **Parere FAVOREVOLE** di regolarità contabile

☐ **Parere NON FAVOREVOLE** per le motivazioni allegate

Taormina lì 17-1-2024

COMUNE DI TAORMINA * Città Metropolitana di Messina *

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dott.ssa Angela La Torre

==========

REGOLAMENTO DI REGOLARITA' TRIBUTARIA

Art.1

Finalità e ambito di applicazione del regolamento

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58. In assenza di specifiche ulteriori norme concernenti l'argomento l'Ente ha deciso di dare piena attuazione di tale disposizione al fine di adottare misure preventive che consentano il contrasto dell'evasione dei tributi locali.

Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune e precisamente la Tassa sui rifiuti Urbani, l'Imposta Municipale unica, l'Imposta di Soggiorno, la Tassa sui servizi indivisibili, il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria introdotto dall'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) in sostituzione dell'Imposta di Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni e Canone Occupazione Suolo Pubblico, abrogati.

Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune di Taormina in concessione, a soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art.2

Definizione di irregolarità tributaria

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si stabilisce che per irregolarità tributaria si intende allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non

sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di euro 100,00.

Art. 2 Definizione di irregolarità tributaria: modificato

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si configura irregolarità tributaria allorquando il contribuente abbia un debito fiscale per le entrate definite nel precedente articolo 1, per violazioni tributarie di omesso/parziale versamento di tributi comunali dovuti alle scadenze specificamente previste per legge o dal regolamento comunale, prescindendo dalla eventuale notifica di avvisi di accertamento per il recupero dell'evasione o dal recupero coattivo con cartella esattoriale/ingiunzione fiscale/intimazione di pagamento, o qualsivoglia altro atto di avvio della riscossione coattiva. Per un debito complessivo di euro 300,00.

Art. 3 Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria

Ai soggetti, che esercitano attività commerciali o. produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, né di contrarre con il comune.

Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune di Taormina sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il già menzionato termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica garanzia bancaria e/o assicurativa, sempre secondo le modalità previste dai regolamenti sopracitati, con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso

di rateazione in caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento, fatto salvo il pagamento cumulativo entro la scadenza della rata successiva.

Art. 3

Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria - modificato in parte

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, né di contrarre con il comune.

Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune di Taormina sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il già menzionato termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate ~~o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica garanzia bancaria e/o assicurativa, sempre secondo le modalità previste dai regolamenti sopracitati, con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.~~

In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento, fatto salvo il pagamento cumulativo entro la scadenza della rata successiva.

Qualora sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva, in caso di carichi affidati ad Agenzia Entrate Riscossione, la posizione debitoria potrà essere definita con le modalità di versamento previste dalla normativa per la riscossione a mezzo ruolo, se la riscossione è affidata ad altro soggetto la posizione debitoria dovrà essere definita attraverso la produzione all'Amministrazione delle attestazioni comprovanti l'avvenuto pagamento.

Art.4

Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze

Preventivamente al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività concernenti attività commerciali o produttive, i Responsabili di Area preposti al rilascio dei citati atti, procedono a verificare nella banca dati unica, la regolarità tributaria del soggetto istante.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica, a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento.

Il soggetto istante deve essere in regola con tutti i pagamenti in scadenza all'ultimo giorno del mese precedente a quando si è reso necessario procedere all'istruttoria di regolarità tributaria.

In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa al Responsabile dei Tributi e Responsabile Urbanistica - Patrimonio che provvederanno a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione della richiesta, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restanti le disposizioni del successivo articolo 5.

Art. 4 Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze: modificato

1. Così come consentito dall'art. 15-ter, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, preventivamente al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività concernenti attività commerciali o produttive, i Responsabili di Area preposti al rilascio dei citati atti, procedono a verificare nella banca dati unica, la regolarità tributaria del soggetto istante.
Nel caso di attività svolta da una persona (es. ditta individuale) la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.
Nel caso di istanza presentata da società di persone società semplici (S.s., S.n.c., S.a.s.) la regolarità tributaria sarà verificata con riguardo a tutti i soci.
Nel caso di istanza presentata da persona giuridica (S.r.l.; S.U.R.L.; SSRL; S.p.a.; S.a.p.a.), a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.
Nel caso di istanza presentata da persona giuridica costituita da meno di cinque anni sarà verificata anche la regolarità del legale rappresentante e dei singoli soci.
La regolarità tributaria del rappresentante legale della persona giuridica sarà verificata in ogni caso in cui l'Amministrazione comunale abbia conoscenza di irregolarità tributarie già verificatesi con altre persone giuridiche rappresentate dal medesimo soggetto.
All'istanza presentata da persona giuridica dovrà sempre essere allegata la visura camerale storica aggiornata.
Il presente regolamento si applica, pertanto, a tutte le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività produttive (siano esse di natura agricola, artigianale, industriale, commerciale, di servizi ecc...comprese le libere professioni), ivi comprese tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del DPR 160/2010 e dell'art. 27 della l.r. n. 7 del 2019 e smi.

2. Nel dettaglio la verifica di regolarità tributaria trova applicazione:

- nei procedimenti istruttori ad istanza di parte per il rilascio, il rinnovo, il subingresso, la variazione o altre vicende giuridiche relative ad autorizzazioni, concessioni o atti equivalenti;
- nell'ambito dei procedimenti di controllo avviati d'ufficio sulle segnalazioni certificate di inizio di attività (scia);

- nell'ambito di procedure periodiche di controllo d'ufficio anche finalizzate al rispetto delle misure contenute nel presente regolamento

3. L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento.

Il soggetto istante deve essere in regola con tutti i pagamenti in scadenza all'ultimo giorno del mese precedente a quando si è reso necessario procedere all'istruttoria, di regolarità tributaria.

In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa al Responsabile dei Tributi e Responsabile Urbanistica - Patrimonio che provvederanno a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione della richiesta, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restanti le disposizioni del successivo articolo 5.

4. L'allegazione della presentazione della domanda di rateizzazione afferente i tributi comunali, anche se non ancora concessa, è sufficiente per ottenere l'attestazione di regolarità tributaria. Fermo restando che il diniego all'istanza di rateizzazione fa ritornare il richiedente nella posizione di irregolarità tributaria.

In caso di accoglimento della domanda di rateazione, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento, fatto salvo il pagamento cumulativo entro la scadenza della rata successiva.

Se i tributi sono presi in carico da Agenzia Entrate Riscossione, l'istante dovrà comunicare al Comune l'esito della domanda di rateizzazione. In caso di diniego dovrà provare di avere saldato integralmente la morosità.

Art. 5

Verifica delle istanze già autorizzate

In sede di prima applicazione entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza mensile, i Settori che sono titolari dei procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni provvedono a

verificare la banca dati unica della gestione dei tributi di cui all'articolo l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive allo scopo di verificare la posizione di regolarità tributaria.

Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle Entrate riscossione.

Ai soggetti morosi già titolari di provvedimento autorizzatorio si applica quanto previsto all'art. 3.

Art. 6

Causa di esclusione di cui all'art. 94 comma 6 del D.lgs n.36/2023

Ai sensi dell'art.94 comma 6 del D.lgs. n.36/2023, cd codice degli appalti, i mancati pagamenti dei tributi comunali di cui all'art. l, comportano l'esclusione della partecipazione alle gare di appalto per servizi, lavori e concessioni indette dal Comune, integrando la causa di esclusione ivi prevista per il mancato pagamento di imposte e tasse.

I Settori che aggiudicano le gare, in sede di verifica dei requisiti autocertificati dall'aggiudicatario, dovranno altresì procedere, alla verifica della regolarità tributaria.

I Responsabili di Area dovranno, altresì, attestare la regolarità tributaria anche in fase di liquidazione delle fatture per prestazione di servizi, lavori e acquisti e/o concessione di contributi economici a favore di associazioni e in caso di inadempienza accertata dovrà disporre la relativa compensazione debito/credito. Analogamente tale attività dovrà essere espletata anche in presenza di contratti di locazione passiva e di affidamento della gestione di beni immobili comunali a terzi.

Art. 7
Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato si fa riferimento alla legge e ai regolamenti approvati dall'Ente.

Art. 7 bis (di nuovo inserimento)

Le attività commerciali o produttive non in regola con il pagamento dei tributi locali non potranno essere cedute o trasferite a terzi, anche a titolo non oneroso, nè proseguire a nome di una persona fisica o giuridica diversa dell'attuale, se non previa estinzione dei debiti maturati e scaduti per tributi locali.

Il soggetto che nello svolgimento di una attività economico-commerciale utilizza licenze, autorizzazioni, concessioni, di cui non è titolare, è sottoposto alle verifiche di regolarità tributaria previste dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 8
Applicazione

Il presente Regolamento trova applicazione così modificato dal 01 gennaio 2024.

Comune di Taormina

Provincia di Messina

Collegio dei Revisori dei Conti

Al

Presidente del Consiglio Comunale

Sindaco

Segretario Comunale

Assessore al Bilancio

Responsabile dell'Area Economico Finanziaria - Entrate

Comune di Taormina

Pec: prot@pec.comune.taormina.me.it

OGGETTO: Parere su proposta di Deliberazione di Giunta Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Modifica regolamento di regolarità tributaria approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 31/07/2023"

Si invia parere in oggetto.
Cordiali saluti

Lì, 22.01.2024

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente - Dott. Michelangelo Guzzardi

Verbale n. 2 del 22/01/2024	**Oggetto:** "Modifica regolamento di regolarità tributaria approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 31/07/2023"

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 22 del mese di gennaio si è riunito in videoconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti dei conti eletto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 02.11.2023, nelle persone dei Sigg.ri:

dott. Guzzardi Michelangelo (presidente),

dott. Biondo Antonino (componente),

dott. Manuele Filippo (componente),

per esaminare:

la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Modifica regolamento di regolarità tributaria approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 31/07/2023"

Il Collegio dei Revisori dei Conti

esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Modifica regolamento di regolarità tributaria approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 31/07/2023", pervenuta via e- mail in data 17-18 gennaio 2024

VISTA

- la deliberazione di C.C. n° 45 del 31/07/2023 di approvazione del Regolamento di regolarità tributaria;
- la legge n. 58/2019 all'art. 15 ter (Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali) che recita testualmente "*Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti*";

RICHIAMATA

- la deliberazione di C.C. n. 66 del 22/07/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Taormina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 e ss. del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO

Che la proposta dell'amministrazione è volta a migliorare e rendere più efficace l'azione amministrativa finalizzata alla verifica di eventuali inadempienze contributive di soggetti richiedenti le autorizzazioni, concessioni e relativi come indicati all'art. 15 ter Legge 58/2019;

DATO ATTO

che in considerazione di quanto sopra detto ed al fine di rendere più efficace l'azione di verifica

amministrativa della regolarità tributari e di contrasto e recupero dell'evasione si propone di modificare come proposto il Regolamento di regolarità tributaria approvato con deliberazione di C.c. n. 45 del 31/07/2023 ai seguenti articoli:

- **Art. 2** Definizione di irregolarità tributaria
- **Art. 3** Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria
- **Art. 4** Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze

e di inserire l'**art. 7 bis** con il seguente testo: *Le attività commerciali o produttive non in regola con il pagamento dei tributi locali non potranno essere cedute o trasferite a terzi, anche a titolo non oneroso, nè proseguire a nome di una persona fisica o giuridica diversa dell'attuale, se non previa estinzione dei debiti maturati e scaduti per tributi locali. Il soggetto che nello svolgimento di una attività economico-commerciale utilizza licenze, autorizzazioni, concessioni, di cui non è titolare, è sottoposto alle verifiche di regolarità tributaria previste dall'art. 4 del presente regolamento.*

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica a firma della Responsabile dell'area economico – finanziaria reso in data 17/01/2024;
- il parere favorevole di regolarità contabile a firma della Responsabile dell'area economico-finanziaria reso in data 17/01/2024;

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Giunta Municipale avente ad oggetto: "Modifica regolamento di regolarità tributaria approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 31/07/2023", invitando l'Amministrazione a verificare la legittimità dell'art. 7 bis nel testo sopra proposto, in quanto potenzialmente lesivo della libertà dei soggetti privati di poter disporre delle proprie attività commerciali o produttive e di poterle cedere o trasferire a soggetti terzi, nei limiti imposti dalla legge (Art. 1322 cc.) prevedendo eventualmente, in alternativa, *che "in caso di cessione o trasferimento di un'attività commerciale o produttiva, **la permanenza in esercizio** delle licenze, autorizzazioni, concessioni, rilasciate dal Comune è subordinata alla **previa estinzione dei debiti maturati e scaduti per tributi locali in capo al soggetto cedente**".*

Lì, 22/01/2024

Il Collegio dei Revisori dei Conti

dott. Guzzardi Michelangelo (presidente)
dott. Biondo Antonino (componente)
dott. Manuele Filippo (componente)

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Protocollo Generale

N° 0003662 del 22/01/2024 13:10

Movimento: Arrivo

Tipo Documento: Tramite: Posta Elettronica Certificata

Classificazione:

Documento precedente: /

Oggetto: **VERBALE N. 02-2024 - PARERE MODIFICA REGOLAMENTO REGOLARITÀ TRIBUTARIA**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza
GUZZARDI MICHELE	VITTORIA

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
SINDACO	22/01/2024		Ufficio Protocollo	COMPETENZA
Segretario Generale	22/01/2024	22/01/2024	Ufficio Protocollo	COMPETENZA
Presidenza Consiglio	22/01/2024		Ufficio Protocollo	COMPETENZA
Assessori	22/01/2024		Ufficio Protocollo	COMPETENZA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE	22/01/2024		Ufficio Protocollo	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Allegato	TestodelMessaggio.html

Comune di Taormina
Città Metropolitana di Messina

Taormina, 26 / 01 / 2024

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Proposta di Delibera al Consiglio Comunale di Taormina: Modifica Regolamento di regolarità tributaria approvato con deliberazione del C.C. n.45 del 31 luglio 2023

Ordine del giorno del 26 gennaio 2024 Punto n. 4 – Modifica Regolamento di regolarità tributaria approvato con deliberazione del C.C. n.45 del 31 luglio 2023

Il/I sottoscritto/i

GULLOTTA ANTONELLA _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____

nella qualità di Consigliere/i Comunale/i

CHIEDE / CHIEDONO DI EMENDARE

la proposta di deliberazione, come segue:

All'art 7 bis cassare da "Le attività commerciali o produttive non in regola..." sino alla fine del periodo (al punto). Inserire in sostituzione del periodo cassato il seguente periodo: "In caso di cessione o trasferimento di un'attività commerciale o produttiva, la permanenza in esercizio delle licenze, autorizzazioni, concessioni, rilasciate dal Comune è subordinata alla previa estinzione dei debiti maturati e scaduti per tributi locali in capo al soggetto cedente"

_____

Firma del/dei Consigliere/i:

Comune di Taormina
Città Metropolitana di Messina

PARERI

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica

Note

Il Responsabile dell'Area ~~Tecnica~~ _____ Data 26-1-2024

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

Note

Il Responsabile dell'Area Finanziaria _____ Data 26-1-2024

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Giuseppe Composto

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Angela La Torre

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. ____/____ del _____ Il responsabile _____

☐ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, _____

IL VICESEGRETARIO GENERALE